

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) SIRGIOVANNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) SARZANA DI S. IPPOLITO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SALVATORE FULVIO SARZANA DI S. IPPOLIT

Seduta del 04/02/2020

FATTO

Parte ricorrente ha stipulato un contratto di finanziamento con l'intermediario in data 21/11/2012, ed ha estinto il finanziamento a gennaio 2018, in corrispondenza della rata n. 57 su 120. Dopo aver invano esperito il reclamo in data 07/03/2019, parte ricorrente si è rivolta all'Abf chiedendo il rimborso dell'importo complessivo di euro 677.

L'intermediario resistente produce le controdeduzioni, affermando ed eccependo quanto segue.

Per quanto riguarda:

- le commissioni di istruttoria, la banca ne evidenzia il carattere *up front*, trattandosi di oneri che remunerano le attività connesse all'attivazione del prestito.
- le commissioni per attività di incasso rata e post erogazione, la banca ne riconosce la natura *recurring* sottolineando che, in sede di conteggio estintivo, è stato riconosciuto al ricorrente il rimborso di euro 667,34 per le quote non maturate.
- le commissioni per l'intermediario finanziario, la banca distingue – all'interno di tale voce - una quota *up front* e una quota *recurring* sottolineando che, in sede di conteggio



estintivo, è stato riconosciuto al ricorrente il rimborso di euro 27,81 per la parte non maturata della sola quota *recurring*.

- le commissioni dell'agente in attività finanziaria, la banca distingue – all'interno di tale voce - una quota *up front* e una quota *recurring* sottolineando che, in sede di conteggio estintivo, è stato riconosciuto al ricorrente il rimborso di euro 93,35 per la parte non maturata della sola quota *recurring*.

La banca conclude chiedendo il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

1. La controversia verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso – da parte dell'intermediario – dell'importo della quota non maturata delle commissioni bancarie e finanziarie nonché degli oneri assicurativi corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.
2. Secondo il consolidato orientamento dell'ABF (cfr., *ex multis*, Coll. Roma, decisione n. 3978/2015; e Coll. Coord. n. 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve essere rimborsata la quota delle commissioni e di costi assicurativi non maturati nel tempo, ritenendo contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetibilità *tout court* delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d'Italia 10 novembre 2009; e art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010; cui sono seguiti l'art. 125-*sexies* TUB, introdotto dal d. lgs. n. 141/2010; e la Comunicazione della Banca d'Italia 7 aprile 2011).
3. Ciò detto il Collegio: letta la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-238/ 18 (Lexitor Sp. z o.o. contro Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa im. Franciszka Stefczyka e altri) e la decisione del Collegio di coordinamento di questo Arbitro dell'11 dicembre 2019, n. 26525, ritiene che alla controversia in oggetto siano applicabili i seguenti principî di diritto.
4. L'importo di imposte e tasse, spese vive di istruttoria, compenso per l'attività di intermediazione del credito che è indicato nel contratto non è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 *sexies*, 1° comma, t.u.b. nel solo caso in cui l'intermediario fornisca al Collegio giudicante un obiettivo e rigoroso riscontro



probatorio del fatto di aver effettuato il pagamento di tale importo. Per quanto riguarda il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in particolare, è a tal fine richiesto che il mediatore creditizio non sia legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza; nel caso in cui risulti il contrario, la relativa clausola contrattuale è nulla e il suo importo dovrà essere restituito per intero al consumatore che ne abbia fatto domanda.

5. Fermo restando quanto detto sub 4., qualsiasi importo contrattualmente previsto che rientri nel costo totale del credito è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 *sexies*, 1° comma, t.u.b., indipendentemente dalla sua qualificazione contrattuale come costo *up-front* ovvero *recurring*.
6. La riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 *sexies*, 1° comma, t.u.b. consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurne poi l'importo in proporzione alla durata residua del contratto.
7. Posto che il Collegio di coordinamento ha affidato a ciascuno Collegio territoriale di questo Arbitro il compito di integrare il contratto secondo equità (art. 1374 c.c.), questo Collegio ritiene che il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) sia maggiormente idoneo a garantire un livello elevato di tutela del consumatore, secondo quanto richiesto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea: in particolare, si tratta del criterio più semplice e intelligibile da parte del consumatore. Esso si dimostra inoltre maggiormente idoneo a salvaguardare l'effettività del diritto europeo, perché, prescindendo dal piano di ammortamento convenuto tra le parti di ciascun contratto, garantisce l'uniformità delle decisioni. Esso risulta altresì più coerente dal punto di vista sistematico, poiché, a seguito del rimborso anticipato del finanziamento da parte del consumatore, le obbligazioni restitutorie che ne conseguono non sono disciplinate dal contratto (che è stato appunto risolto), ma dalla legge, e specificamente nei principî in materia di arricchimento senza causa che obbligano l'intermediario alla restituzione dell'indebito. Tali principî devono essere applicati a tutte le commissioni contrattuali, indipendentemente dalla loro qualificazione formale come *recurring* ovvero *up-front*, secondo quanto è del resto suggerito dalla summenzionata sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.
8. Questo Collegio ritiene pertanto che il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) sia applicabile tanto ai costi contrattualmente qualificati come *recurring* (compreso il premio dell'assicurazione a protezione del credito), quanto a quelli *up front*.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

9. Nel caso di specie il Collegio rileva come si debba fare applicazione nel caso di specie delle indicazioni che il Collegio di Roma ha fornito nella riunione del 16.1.2020, tenuto conto anche della decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019. (Cfr. Collegio di Roma dec. n. 1717/2020), secondo quanto previsto nella tabella che segue:

rate pagate	57	rate residue	63	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>Commissioni di istruttoria</i>				860,16	451,58		451,58
<i>Commissioni di gestione</i>				1.290,24	677,38	667,34	10,04
<i>Commissioni per l'intermediario fin. (quota maturata e maturanda)</i>				768,00	403,20	27,81	375,39
<i>Commissioni per l'agente in attività finanziaria (quota maturanda)</i>				180,48	94,75	93,35	1,40
Totale							838,41

Il risultato non coincide con quanto richiesto dal ricorrente (euro 677,00).

Come è noto il rimborso può essere disposto solo nei limiti della domanda del ricorrente.

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 677,00.

Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

PIETRO SIRENA